

Allegato C – Capitolato tecnico della fornitura

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CINQUANTA BOMBOLE DI GAS PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EXTREME ENERGY EVENTS – EEE DEL CREF.

AVVISO N. 1(25)

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di cinquanta bombole di gas per le attività del progetto Extreme Energy Events – EEE del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” – CREF (di seguito anche “Ente” o “Amministrazione”) da impiegare per l'utilizzo dei rivelatori di raggi cosmici installati presso gli istituti scolastici presenti sul territorio nazionale.
2. L'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Condizioni e caratteristiche tecniche della fornitura

1. La fornitura di cui all'art. 1 deve essere effettuata presso le sedi degli istituti scolastici che ospitano i rivelatori del progetto EEE indicate nell'allegato B dell'Avviso in oggetto.
2. L'operatore economico (di seguito anche “Fornitore”) è tenuto ad eseguire la fornitura nel rispetto del presente capitolato, di ogni altro atto relativo alla procedura di affidamento, e conformemente a quanto proposto nell'offerta, che costituisce obbligo contrattuale.
3. L'operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
5. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

6. Le cinquanta bombole di gas oggetto della fornitura, da trasportare nelle sedi di cui all'allegato B, devono rispettare le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

Venticinque bombole di R1234ze bombola da 40 litri saldata	Venticinque bombole di elio (He) 5.0 bombola da 40 litri
○ contenuto: 36 kg di prodotto ○ tensione vapore (25°C): 6.8 bar (liquido + gas) CGA ○ raccordo valvola: UNI 11144-2 ex UNI 4406	○ contenuto: 8 m³ di prodotto ○ tensione vapore (20°C): 200 bar ○ valvola: UNI 11144-8 (ex. 4412) ○ purezza 99.999%: impurezze (ppmv): H₂O < 3, O₂ < 2, N₂ < 5

7. L'operatore economico deve garantire per i prodotti oggetto della fornitura:
- a) la conformità alle norme vigenti in campo nazionale ed europeo per quanto attiene alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
 - b) la rispondenza ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, attestati mediante documento di conformità;
 - c) il possesso delle certificazioni di sicurezza aggiornate e rispondenti alla normativa vigente;
 - d) la conformità alle normative in vigore delle confezioni e degli imballaggi, in modo tale da garantirne la corretta conservazione dei prodotti, anche durante le fasi di trasporto;
 - e) l'indicazione in modo chiaramente leggibile di eventuali avvertenze o precauzioni particolari da seguire per la conservazione, manipolazione e utilizzo;
 - f) l'indicazione, sul contenitore della miscela o del gas, della data di validità di collaudo dello stesso;
 - g) la conformità alle caratteristiche indicate nel presente capitolato.
8. La fornitura dovrà comprendere: il prezzo unitario e fisso di ogni singola bombola, i costi per i relativi trasporti in sicurezza e consegna al piano presso le sedi delle strutture indicate nell'allegato B nei mesi di validità del contratto.
9. L'operatore economico deve consegnare i prodotti di cui al presente capitolato entro dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta del CREF o del personale autorizzato dallo stesso Ente; la consegna potrà essere concordata con un referente del CREF o con personale delle sedi di destinazione, che sarà eventualmente indicata al momento della richiesta.
10. Il trasporto e la consegna dovranno essere effettuati in conformità alle normative vigenti.
11. L'esecuzione delle attività relative alla fornitura dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabilita dalla normativa nazionale ed europea nonché della normativa nazionale o sovranazionale che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

12. Il CREF si riserva la facoltà di rifiutare i prodotti offerti qualora li ritenga non perfettamente rispondenti alle caratteristiche descritte in sede di affidamento e stabilite contrattualmente, o in caso vengano riscontrati difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni.
13. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 3 – Obblighi specifici a carico dell'operatore economico

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico si impegna, per tutto il periodo di fornitura indicato all'art. 6 del presente capitolato, ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite, e a fornire i prodotti offerti in sede di affidamento mantenendone fermo il prezzo unitario comprensivo di tutti gli oneri accessori.
2. A seguito dell'invio del singolo ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti della procedura.
3. In particolare, l'operatore economico è tenuto a:
 - a) garantire per tutta la durata del contratto la fornitura dei prodotti offerti ed aggiudicati per le tipologie e le relative quantità riferite ad ogni sede di consegna, secondo quanto indicato nell'art. 2;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali intervenute variazioni e/o problematiche relative ai prodotti oggetto di fornitura o riguardanti i nominativi e recapiti di riferimento del contratto dichiarati a seguito dell'aggiudicazione;
 - c) farsi carico delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le sedi indicate nell'allegato B, e di ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Non sarà dovuto al Fornitore alcun canone per il noleggio o deposito contenitori. A tal riguardo è onere del fornitore garantire che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune e in massima sicurezza;
 - d) fornire bombole che rispettino i previsti requisiti di sicurezza e provvedere gratuitamente al ritiro delle bombole vuote;
 - e) fornire le schede di sicurezza, in modalità informatica, in lingua italiana e con numero di telefono di emergenza italiano, conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni), e ogni altra documentazione necessaria o richiesta dal

CREF ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti. Tali documenti potranno essere richiesti al Fornitore prima della stipula del contratto o nella fase di esecuzione dello stesso; il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente agli Uffici del CREF tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse;

- f) fornire all'atto della consegna le certificazioni per ciascun prodotto;
- g) sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto, che si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
- h) farsi carico delle eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- i) farsi carico di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- j) a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Responsabile unico del progetto e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

Art. 4 – Obblighi relativi alla sicurezza

L'operatore economico è tenuto a:

- a) garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri prodotti così come stabilito dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele;
- b) provvedere ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e con dipendenti in regola con assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS;
- d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme richiamate alle lettere precedenti, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti,

Art. 5 – Condizioni da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli

assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'operatore economico deve applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 6 – Valore e durata del contratto

1. L'importo complessivamente stimato per la fornitura, calcolato ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è pari ad un massimo € 47.000,00 (euro quarantasettemila) al netto dell'IVA.
2. Ogni onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, a qualsiasi titolo o ragione, comunque necessario per la perfetta e puntuale erogazione della fornitura per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico affidatario è a carico esclusivo dello stesso.
3. Il contratto ha la durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla stipulazione dello stesso o fino ad esaurimento delle prestazioni previste nel capitolato tecnico e negli altri documenti della procedura, ed è escluso ogni rinnovo tacito del contratto. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura.
4. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, il CREF può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 17, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
5. In conformità all'art. 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura stessa, prorogare il contratto con l'operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Il CREF esercita tale opzione informando l'operatore economico mediante posta elettronica certificata.

6. È facoltà del CREF disporre la sospensione totale o parziale della fornitura con preavviso di quindici giorni, qualora questa si rendesse necessaria a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposta da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, e anche per motivi diversi, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

Art. 7 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto è il dott. Alessandro Orlandi, il quale, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Documenti facenti parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto di cui all'Avviso in oggetto:
 - a. l'offerta economica dell'operatore economico (comprensiva di tutti i costi e degli oneri aziendali);
 - b. l'allegato B contenente le sedi degli Istituti scolastici di destinazione delle bombole di gas;
 - c. il presente Capitolato tecnico (allegato C);
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante piattaforma MePA di Consip S.p.A.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il CREF dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal CREF per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. La fornitura è eseguita attraverso l'emissione di singoli ordinativi da parte del CREF indirizzati all'operatore economico, contenenti le istruzioni e le direttive di natura operativa da seguire.
4. Qualora l'operatore economico non adempia alle obbligazioni, il CREF ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico.

Art. 10 – Modalità di consegna

1. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso ciascuna delle sedi

previste nell'allegato B, agli indirizzi indicati in fase d'ordine, fatta salva la diversa pattuizione dell'orario concordato con il CREF o con la persona di riferimento della singola Sede.

2. Le bombole dovranno essere scaricate e depositate all'interno degli spazi appositi di ciascuna sede.
3. L'operatore economico è tenuto ad effettuare la consegna dei prodotti nelle sedi indicate nell'allegato B con propri mezzi e personale idonei.
4. Il CREF non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio nelle diverse sedi di destinazione delle bombole di gas, per cui tale adempimento deve essere assolto dall'operatore economico che se si avvale di propri corrieri e con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.
5. Nel caso si verificano variazioni di indirizzo delle sedi di consegna e ritiro bombola, tali modifiche saranno segnalate all'operatore economico con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. L'eventuale cambio delle sedi di consegna durante la vigenza contrattuale, prontamente comunicato all'operatore economico, non comporterà per il CREF alcun onere aggiuntivo.
6. Contestualmente alla consegna delle bombole ordinate, l'operatore economico dovrà, se richiesto, provvedere al ritiro delle bombole vuote presenti all'interno di ciascuna sede indicata.
7. In caso di consegna in una sede diversa da quella di destinazione, il CREF comunicherà tempestivamente e formalmente l'inadempimento all'operatore economico, il quale sarà tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all'art. 15 del presente documento.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Le fatture relative ad ogni singolo ordinativo emesso dal CREF non potranno contenere voci di costo ulteriori e diverse rispetto a quelle relative alle bombole ordinate.
2. L'operatore economico dovrà emettere una fattura per ogni ordine di fornitura comunicato dal CREF. Le fatture emesse dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e intestate a:
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, via Panisperna 89 A – 00184 Roma, partita IVA 06431991006, codice fiscale: 97214300580.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
 - il codice univoco dell'Ufficio: UF5JTW;
 - il codice C.I.G. (codice identificativo gara);
 - il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e su cui sarà effettuato il pagamento;

- il numero dell'ordine trasmesso dal CREF all'operatore economico;
 - il numero e la data del D.D.T. (documento di trasporto);
 - l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.
3. Il CREF provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico affidatario entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione sulla piattaforma PCC di regolare fattura elettronica relativa ai singoli ordini emessi dal CREF. Al tal fine l'operatore economico si impegna ad impostare correttamente tale termine in ciascuna fattura.
 4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
 5. In conformità all'art. 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'operatore economico affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il CREF trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 6. In conformità all'art. 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'operatore economico, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CREF paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il CREF ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il CREF segnala, in forma scritta, le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'operatore economico è chiamato a rispondere alle stesse nei tempi e nei modi da essa specificati evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.
3. Il CREF, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze

contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), in caso di modifiche soggettive.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Resta salva la facoltà per il CREF, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il CREF cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 14 – Subappalto

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'operatore economico potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'operatore economico, qualora decida di avvalersi del subappalto, dovrà depositare il relativo contratto presso il CREF almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

Art. 15 – Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito; eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali.
2. Le penali per inadempimento sono disciplinate come segue:

A. Ritardo nella consegna.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, l'operatore economico sarà tenuto a corrispondere al CREF una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione del ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per i ritardi nella consegna, le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore.

B. Non conformità della merce consegnata.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato sarà considerata mancata consegna.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta all'operatore economico tramite posta elettronica certificata. L'operatore economico dovrà comunicare al CREF le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'CREF non siano accoglibili, ovvero decorso inutilmente il termine previsto nel presente capitolato senza che l'operatore economico abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, il CREF provvederà ad applicare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

3. Oltre alle ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme di cui sopra, in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse – a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora l'operatore economico non fornisca documentazione prevista dalla normativa vigente o richiesta dal CREF ai fini del corretto utilizzo dei prodotti (schede di sicurezza, certificazioni del prodotto) – il CREF potrà provvedere all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo. È sempre fatto salvo il diritto del CREF al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
4. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale; raggiunto detto limite, il CREF potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Qualora non vi siano crediti o siano gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato su crediti dell'operatore economico dipendenti da altri contratti in corso con il CREF senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale.
6. Il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, degli altri atti dell'affidamento e l'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà verificato a cura del RUP in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, il CREF potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva espressa) previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente.
3. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 17 – Elezione di domicilio dell'operatore economico

Le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate in forma digitale presso il domicilio digitale (PEC) indicato dall'operatore economico o, in alternativa, e solo in caso di malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale presso la sua sede legale, mediante mezzi di comunicazione in forma analogica.

Art. 18 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'operatore economico stesso, di terzi o del CREF.
2. In relazione a quanto sopra, l'operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) legate all'esecuzione dell'appalto in oggetto.
3. L'operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente affidamento, espressamente solleva il CREF da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del CREF stesso, sia dell'operatore economico, sia di terzi, verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
4. L'operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
5. Il CREF è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 19 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136.
2. L'operatore economico deve comunicare al CREF i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al CREF e alla Procura della Repubblica della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il CREF verifica i contratti sottoscritti tra l'operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti correnti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'operatore economico comunica al CREF gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto, se previsto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato devono essere rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento del CREF approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e visibile sul sito istituzionale della CREF, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del CREF che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento del CREF, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. Il CREF trasmette copia del Codice di comportamento affinché l'operatore economico ne abbia completa e piena conoscenza. L'operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. Il CREF, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le eventuali presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. Il CREF, esaminate le eventuali osservazioni o giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 21 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CREF e l'operatore economico che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 22 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo, pari ad euro 40,00 e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'operatore economico. L'operatore economico è tenuto ad inviare prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto.

Art. 23 – Disposizioni finali

L'operatore economico, partecipando all'affidamento del contratto in oggetto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e negli altri documenti della procedura.